

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 26 maggio 2015;
- attesa la necessità di istituire articolazioni territoriali della Procura federale;
- ritenuto opportuno prevedere che tali articolazioni territoriali siano dislocate nell'Area Nord, nell'Area Centro e nell'Area Sud;
- ravvisata l'esigenza di approvare a tal fine una nuova disposizione del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare il nuovo testo dell'art. 32bis del Codice di Giustizia Sportiva come da allegato sub A).

La presente disposizione troverà attuazione entro il 30 settembre 2015, con la pubblicazione di apposito provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32 bis

Articolazioni territoriali della Procura federale

1. La Procura federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'Area Sud. A ogni Sezione Interregionale è preposto un Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, coadiuvato da Sostituti e Collaboratori Interregionali.
2. Le Sezioni Interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni relative ai controlli delle gare e alla prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente alla Procura federale.
3. La Sezione Interregionale dell'Area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
4. La Sezione Interregionale dell'Area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio Abruzzo, Molise e Sardegna.
5. La Sezione Interregionale dell'Area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
6. Nelle materie di competenza, i Procuratori Federali Aggiunti Interregionali esercitano le loro funzioni direttamente o su segnalazione della Procura federale.
7. Le Sezioni Interregionali della Procura federale sono legittimate a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti da esse disposti.
8. Alle Sezioni Interregionali della Procura federale e ai Procuratori Federali Aggiunti Interregionali si applicano per quanto compatibili le norme di cui agli artt. 32 ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies.
9. La Procura federale decide autonomamente eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può disporre, per atto del Procuratore federale, l'avvocazione a sé di ogni procedimento per ragioni organizzative o funzionali.
10. I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza anche alla Procura federale.
11. I requisiti e le modalità per la nomina dei Procuratori Federali Aggiunti Interregionali e dei Sostituti Procuratori Interregionali sono gli stessi previsti per il Procuratore Federale Aggiunto e per il Sostituto Procuratore Federale.
12. Le assegnazioni in organico delle Sezioni Interregionali della Procura federale sono disposte dal Consiglio federale, che provvede anche a trasferimenti o a rotazione degli incarichi su proposta del Procuratore federale o per ragioni organizzative.